

DOGANE/Circolare dell'Agenzia indica l'iter da seguire nell'ambito degli accertamenti

Sanzioni, stop a moltiplicazione

Misura parametrata all'importo realmente dovuto allo stato

DI SARA ARMELLA
E TATIANA SALVI

Stop alla moltiplicazione delle sanzioni doganali: in caso di accertamento, la Dogana non potrà più calcolare la sanzione su ogni singola tipologia di prodotto importato, ma dovrà parametrare la sanzione all'importo effettivamente dovuto all'Erario. Un cambio di indirizzo, quello espresso dalla circolare dell'Agenzia delle dogane n. 25/D del 29/11/2023, che consentirà di applicare sanzioni meno gravose nei confronti degli operatori, che negli ultimi anni sono stati chiamati a versare importi eccessivamente sproporzionati, frutto di un calcolo operato su ogni "singolo" della dichiarazione.

Si tratta di un chiarimento da tempo atteso, espresso per la prima volta dalla sentenza della Corte di cassazione n. 25509 del 12/11/2020 e destinato ad avere significative conseguenze sui numerosi processi in corso e sui futuri accertamenti. Anche i giudici di merito hanno da tempo stigmatizzato l'operato dell'Agenzia, rendendo necessario un chiarimento delle Dogane, volto a uniformare l'operato degli uffici (Ctp Milano, sentenze n. 5180 del 10/6/2015 e n. 1059 del 5/2/2015).

Nella prassi, a fronte di un

errore accertato, da cui derivano anche poche centinaia di euro di diritti da riscuotere, la somma aritmetica delle sanzioni inerenti le singole partite di prodotti può determinare una penalità assolutamente sproporzionata. E infatti, a partire dalla nota n. 16407 del 9/02/2015, la Dogana ha ritenuto che, in caso di bollette doganali cumulative, ossia contenenti più prodotti, ogni singolo rappresenterebbe una dichiarazione doganale a sé stante. La conseguenza di tale impostazione portava a considerare che, in presenza di errori su più singoli,

potessero applicarsi tante sanzioni quante sono le violazioni, peraltro assai pesanti, anche per errori di lieve entità.

Tale meccanismo di calcolo può portare l'Agenzia a irrogare una sanzione molto elevata anche nei casi in cui la rettifica non comporti l'obbligo di versare nuovi diritti, ma, al contrario, attribuisca all'operatore un diritto al rimborso. Tale situazione può verificarsi, per esempio, nel caso in cui, a fronte di un mero errore di compilazione, un importatore riporti un valore doganale errato in relazione a due singoli, pur indicando un valore complessivo corretto. In tal caso, nonostante complessivamente tutti i diritti fossero già stati regolarmente versa-

ti (addirittura in misura maggiore), la Dogana aveva irrogato una sanzione pari a 45 mila euro.

La circolare in commento determina un cambio di indirizzo, stabilendo che la prassi adottata dagli uffici contrasta con quanto previsto dall'art. 303 del dpr 43/1973, a norma del quale, al fine dell'applicazione degli scaglioni sanzionatori previsti, è necessario valutare l'ammontare dei diritti "complessivamente" dovuti in base all'accertamento. Tale norma si riferisce a una valutazione complessiva, e non singolo per singolo, della liquidazione dei maggiori diritti. Una diversa interpretazione contrasterebbe anche con il principio di proporzionalità (art. 42 Reg. UE 952/2013).

La circolare fornisce anche alcune linee guida che i funzionari dovranno seguire nell'applicazione delle sanzioni. Occorre, in primo luogo, verificare se il valore complessivo dei dazi evasi, tenuto conto di tutti i singoli, superi il 5% dei dazi doganali. Successivamente, l'Ufficio dovrà irrogare una sola sanzione, applicando la pena più grave, aumentata da un quarto al doppio (c.d. cumulo giuridico). Soltanto se tale sanzione risulta più gravosa della somma delle sanzioni previste per ogni singolo, è possibile adottare il cumulo materiale.

Si tratta di un chiarimento espresso per la prima volta dalla Corte di cassazione nel 2020

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata